



**FISAC CGIL DI ROMA E DEL LAZIO
DIPARTIMENTO GIURIDICO**

Sicurezza in ufficio

Come essere sicuri di essere al
sicuro nel posto di lavoro - 2023

Questo manuale è stato pensato per rendere chiare ed accessibili a tutti i lavoratori le regole principali sulla salute e sulla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, con un occhio di riguardo ai rischi tipici presenti all'interno degli uffici e degli ambienti che ospitano le attività lavorative del nostro comparto. Una materia complessa e dalla regolamentazione articolata, costantemente presidiata dall'attività incessante dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, che può essere ulteriormente rafforzata dalla collaborazione dei lavoratori attenti e consapevoli, a cui il presente contributo è dedicato.

Dipartimento Giuridico Fisac CGIL di Roma e Lazio



1

I soggetti coinvolti nel sistema della sicurezza negli ambienti di lavoro

A cura di Massimiliano Gurrieri

Per tutelare opportunamente la sicurezza del lavoratore, la legge ha individuato i soggetti in capo ai quali ricadono gli obblighi, le responsabilità ed i diritti. Conosciamoli:

1. **Il datore di lavoro** che, in primo luogo, deve:
 - ☑ elaborare il “Documento di Valutazione dei Rischi” (conosciuto anche come DVR, che rappresenta la

mappatura di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti in un'azienda e le misure messe in atto per eliminare o ridurre tali rischi),

- ☑ designare il RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione).

La normativa prevede anche ulteriori obblighi che sono delegabili anche al dirigente, ovvero :

- nominare il medico competente;
- designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi;
- fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;
- limitare l'accesso ad aree a grave rischio solo a coloro che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento;
- richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme;
- adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;

- richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato;
- adempiere agli obblighi di informazione e formazione;
- astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza copia del DVR;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nei casi previsti;
- convocare la riunione periodica nelle unità con più di 15 dipendenti;
- aggiornare le misure di prevenzione;
- comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Per contrastare il lavoro irregolare e per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sono previste, oltre all'immediata sospensione delle attività lavorative (cfr. infra "Vigilanza"), delle sanzioni a carico del datore che vanno da un minimo di € 300 a un massimo di €6.400, ovvero l'arresto da 3 a 6 mesi.

2. Il **dirigente**

E' una figura apicale in azienda e spesso il datore di lavoro gli **delega** alcune delle funzioni sopra indicate, conseguentemente anche in capo al dirigente ricadranno gli obblighi con conseguenti **responsabilità civili e penali** in caso di violazione.

3. Il **preposto per la sicurezza**

Può essere individuato tra:

- capi ufficio,
- capi squadra,
- capi officina,

- capi sala,
- capi reparto ed altri,

sono figure che vanno inquadrare come preposti dal momento che nei loro compiti è previsto quello di **coordinare e sorvegliare i lavoratori**; il loro compito è quello di:

- sovrintendere l'attività lavorativa,
- garantire l'attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro
- controllare la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro** e al dirigente le non conformità rilevate;

Dal momento che anche il preposto assume una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che operano sotto la sua direzione e sorveglianza, nei suoi

confronti si possono accertare responsabilità civili e penali in caso di inadempimento agli obblighi a lui imposti e previsti.

4. Il lavoratore

il D.Lgs. 81/08 prevede sia **diritti** che **obblighi** in capo ai lavoratori, ed in particolare:

- * il diritto di astenersi dal riprendere attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- * il diritto di allontanarsi dal posto di lavoro o dalla zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile;
- * il diritto di adottare misure atte a scongiurare le conseguenze di un pericolo grave e immediato, nel caso non sia possibile contattare un superiore e senza subire alcun pregiudizio;
- * in relazione ad eventuali rischi professionali, il diritto di richiedere di essere sottoposto a visita medica;

- * il diritto di ricevere un'adeguata formazione, informazione e addestramento in materia di salute e sicurezza;
- l'obbligo di adempiere alle prescrizioni previste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- l'obbligo di osservare le disposizioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
- l'obbligo di utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza forniti;
- l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- l'obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dalla normativa e, comunque, dal medico competente.

Nel caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, anche i lavoratori sono soggetti alle **sanzioni** previste dalla legge: l'arresto fino a un mese o un'ammenda da €200 a €600.



5. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS):

eletto o designato per **rappresentare i lavoratori** sui temi della salute e sicurezza sul lavoro;

6. Il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP):

è designato dal datore di lavoro ed è una figura chiave in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto persona dotata di **capacità e requisiti professionali** che presuppongono la conoscenza specificata della normativa antinfortunistica per offrire al datore di lavoro **consulenza in materia di sicurezza**.

Il D.Lgs. 81/2008 non prevede specifiche sanzioni per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ma risponde, ad esempio, insieme al datore di lavoro, per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare.

7. **Il medico competente:**

è un medico, specializzato in medicina del lavoro, che **collabora** alla valutazione dei rischi (e alla redazione del documento della valutazione dei rischi) ed effettua la “**Sorveglianza Sanitaria**” (cfr. Capitolo 4). Anche al medico competente sono attribuibili responsabilità penali in caso non collabori fattivamente con il datore di lavoro e il SPP nell'ambito delle proprie competenze: arresto fino a tre mesi ovvero ammende sino ad €1.600 e sanzioni amministrative sino ad euro €4.000;

8. **Gli addetti al primo soccorso:**

sono lavoratori designati e formati per compiere **i primi interventi sull'infortunato** in attesa dell'intervento del personale sanitario qualificato: non hanno responsabilità penali nell'adempimento



delle proprie funzioni, poiché agiscono in “stato di necessità”, salvo misure inopportune o scorrette.

9. **.Gli addetti antincendio:**

è il datore di lavoro a designare preventivamente i lavoratori dell'**attuazione delle misure antincendio** e gli stessi non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo. Gli addetti debbono essere formati e, come tali, non hanno alcuna responsabilità penale.

Orientarsi nella legge:

Troverai i riferimenti normativi di questo capitolo nel d.lgs 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza), negli articoli dal 15 al 59.



2

Il sistema di vigilanza e controllo

A cura di Ester Ginnetti

Quali sono gli organi di vigilanza deputati alla verifica e al controllo del rispetto, nelle aziende, delle regole stabilite per la protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?

La normativa affida a diversi enti il compito di vigilare ed eventualmente, sanzionare, l'inosservanza delle misure di tutela:

- Azienda Sanitaria Locale (ASL)
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (per la prevenzione antincendio, prevenzione di esplosioni dovuti ad innesco di miscele esplosive, gestione delle emergenze);
- Ministero dello Sviluppo Economico (per il settore minerario);
- Province Autonome di Trento e Bolzano, (per le industrie estrattive di seconda categoria come cave e torbiere, e le acque minerali e termali nelle rispettive regioni).

Questi soggetti, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, operano come veri e propri **Ufficiali di Polizia Giudiziaria**, pertanto possono accedere nei luoghi di lavoro in qualsiasi ora del giorno e della notte, interrogare i lavoratori, esaminare tutta la documentazione presente nel luogo di lavoro, riferire all'Autorità Giudiziaria riguardo alle notizie di reato di cui vengano a conoscenza.

Quando gli organi di vigilanza riscontrano una o più violazioni della normativa di salute e sicurezza nel

luogo di lavoro, hanno a disposizione alcuni strumenti specifici per assicurare la correzione della violazione ed il ripristino delle condizioni di sicurezza:

- **Prescrizione obbligatoria**, con la quale l'organo impone al trasgressore un'azione diretta a ripristinare la legalità, fissando un termine di esecuzione, trascorso il quale, in caso di mancato adempimento, si proseguirà con un'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria.

- **Disposizione**: è un'indicazione di comportamento che l'organo di vigilanza fornisce all'azienda nei casi in cui la violazione riguardi una norma priva di disposizioni puntuali (cosiddette "norme in bianco"), che possa quindi generare dubbi interpretativi.

- **Sospensione dell'attività di impresa**. Provvedimento con il quale si chiude (temporaneamente) l'attività aziendale, o di parte dell'azienda, e che si adotta nei casi più gravi, ad esempio nel caso di presenza di più del 10% di lavoratori irregolari, oppure in caso

di mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi o del Piano di Emergenza ed evacuazione, o per la mancata formazione ed addestramento del personale, o per esecuzione di lavori in presenza di condutture nude di elettricità senza adeguate misure di protezione.

I provvedimenti descritti si aggiungono alle sanzioni penali, civili e amministrative già previste per le singole violazioni.

Orientarsi nella legge:

Troverai i riferimenti normativi di questo capitolo nel d.lgs 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza), articoli 13 -14 e 302 bis, e, relativamente alla prescrizione obbligatoria, nell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. 758/94



3

Sicurezza al videoterminale

A cura di Massimiliano Gurrieri

Per videoterminale si intende “uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato” (**un personal computer, ma anche un tablet o uno smartphone**).

Il videoterminale rappresenta quindi uno strumento diffuso e oramai indispensabile nell’ambiente di

lavoro, sia in ufficio, fondamentale in ogni postazione, che, comunque, in qualunque altra attività che richieda anche solo l'invio e la ricezione di email, pec, la gestione di immagini, documenti, ecc.


Più specificatamente, vengono definiti “**addetti al videoterminale**” i lavoratori che utilizzano attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per **20 ore settimanali**.

La postazione del “videoterminalista”, oltre che del PC, si compone anche di eventuale schermo aggiuntivo, tastiera, mouse, stampante, scanner, cuffie per le linee telefoniche integrate e/o per le piattaforme di videoconferenza, unità di memoria esterna, ogni altra periferica e comunque anche telefono, modem, supporto per documenti, sedia e piano di lavoro.

Pertanto, l'addetto al videoterminale è esposto a dei rischi sia per l'uso del pc e delle sopra richiamate periferiche, ma anche per le caratteristiche dei rispettivi software installati, così come è esposto a rischi dalla propria postazione di lavoro (scrivania e seduta) e da quanto c'è intorno (luce ambientale, microclima, spazi di lavoro e di movimento, ambiente sonoro, ecc.).

Alla luce di tali **rischi** il datore di lavoro (*ma anche dirigente e preposto*) è soggetto all'obbligo di:

- * valutare tutti i rischi derivanti dal lavoro al videoterminale (rischi per problemi posturali, agli occhi e alla vista, all'affaticamento fisico e mentale e in genere alle condizioni ergonomiche etc.);
- * adottare misure per ovviare a tali rischi e anche alla combinazione degli stessi;
- * predisporre postazioni di lavoro in conformità con la legge.



Ecco allora le **regole per la postazione sicura** dell'addetto al videoterminale:

- * regolare la **sedia** ad un'altezza che consente il mantenimento delle **gambe a 90°** e i piedi ben appoggiati;
- * **regolare lo schienale** così da sostenere l'intera zona lombare;
- * il piano di lavoro deve avere una dimensione tale da poter disporre opportunamente tutti gli strumenti della propria attività e consentire all'operatore la necessaria libertà di movimento per utilizzarli agevolmente, mantenendo sempre una posizione confortevole, senza dover estendere o ruotare in modo improprio il corpo.
- * Al di sotto del piano deve esserci lo spazio per un **comodo movimento delle gambe, per permettere di cambiare posizione durante l'attività** (si consideri un'altezza da terra di almeno 70 cm - in condizioni ottimali dovrebbe essere regolabile a seconda delle esigenze dell'operatore, ma in generale deve essere tale

da permettere che l'operatore mantenga la schiena diritta e le braccia possano essere verticali, con gli avambracci paralleli al piano stesso, eventualmente appoggiati sul piano, anche grazie alla regolazione adeguata della seduta ed eventualmente l'uso di un poggiapiedi).

- * posizionare la tastiera affinché rimanga uno spazio di almeno 15 cm per appoggiare gli avambracci, in generale la tastiera deve essere inclinabile, dotata di piedini antiscivolo, non deve avere spigoli vivi, non deve dar luogo a riflessi e deve essere di facile pulizia. Inoltre deve essere sufficientemente larga perché le mani possano lavorare senza essere costrette in posizioni contratte e li **avambracci poggiati** durante la digitazione;
- * mantenere una distanza di circa **50-70 cm tra il videoterminale e gli occhi**;
- * regolare il **monitor al di sotto dell'altezza occhi** (il margine superiore dello schermo deve essere fissato all'altezza degli occhi);
- * regolare **luminosità, colore e contrasto dello schermo**;

- * regolare **le tende** per controllare la luce naturale (filtrarla o favorirla);
- * porre gli schermi a **90° rispetto alle finestre**: le finestre non devono essere di fronte allo schermo, né dietro:
- * in merito all'utilizzo del pc portatile, il D.lgs. 81/08 fornisce delle specifiche indicazioni: "l'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo."
- * porre le **stampanti di rete/fotocopiatrici** in un'area **senza postazioni di lavoro vicine** (per il disagio che può rappresentare il continuo uso, o il movimento delle varie persone che le utilizzano) e inoltre occorrerebbe prevedere un punto di aspirazione e ricambio d'aria dedicato, per allontanare le eventuali polveri liberate e il calore emesso.
- * i cavi e i collegamenti tra l'unità video e le diverse periferiche non devono compromettere la

corretta disposizione delle varie parti della postazione di lavoro né il normale uso del videoterminale: ad esempio per i dispositivi caratterizzati da movimento, come il **mouse**, i rispettivi cavi non ne devono ostacolare la mobilità.

Pertanto, in relazione alla postura continuativa, alla ripetitività dei piccoli movimenti nella postazione e per far riposare la vista, concentrata sullo schermo, la legge dispone che il videoterminalista debba tassativamente disporre di una **pausa di 15 minuti ogni due ore di lavoro**, proprio ad evitare che nel lungo termine possano sorgere dei danni al lavoratore: la pausa è considerata parte integrante dell'orario e assorbe anche l'intervallo di 10 minuti previsto in caso di orario giornaliero superiore alle 6 ore.

• Il d.lgs. 81/2008 prevede sanzioni in capo al datore di lavoro e al dirigente (arresto da 2 a 4 mesi o ammende da €750 e sino a €6.400) per la violazione degli obblighi di adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base

alla “valutazione dei rischi”, per la violazione degli obblighi di organizzare e predisporre le postazioni del videoterminalista in conformità ai requisiti minimi (sopra accennati) elencati nell'allegato XXXIV del Testo Unico per la Sicurezza, dell'obbligo di concedere la pausa di 15 minuti sopra richiamata e degli obblighi di sorveglianza sanitaria specifica (vista, occhi, apparato muscolo-scheletrico).

- nell'era della digitalizzazione, dei meeting on line, dei telefoni integrati nel PC e dell'assenza del cartaceo, i lavori che fino a pochi anni fa prevedevano l'uso (solo) accessorio del computer sono definibili oggi, a pieno titolo, da “videoterminalista”.

Orientarsi nella legge:

Troverai i riferimenti normativi di questo capitolo nel d.lgs 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza), articoli dal 172 al 179



4

La sorveglianza sanitaria

A cura di Ester Ginnetti

La sorveglianza sanitaria è l'insieme degli atti medici (visite, accertamenti diagnostici etc.) eseguiti all'interno del rapporto di lavoro per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

A seconda del tipo di attività svolta in azienda, ed in relazione ai rischi specifici dell'attività lavorativa, la normativa prevede infatti l'**obbligo** di effettuare visite mediche svolte dal "medico competente", ovvero,

come abbiamo visto nel capitolo 1, da un medico specializzato in Medicina del Lavoro, nominato dal datore, il quale può essere sia un professionista esterno all'azienda oppure un dipendente dell'azienda stessa e che deve, in ogni caso, poter operare in piena autonomia ed indipendenza intellettuale, senza nessun tipo di influenze né pressioni da parte del datore di lavoro.

Per quanto riguarda il tipo di visite che compongono la sorveglianza sanitaria, il Testo Unico per la Sicurezza prevede:

- **Visita medica preventiva**, effettuata prima di adibire il lavoratore ad una mansione che contenga rischi specifici, ovvero rischi particolari legati al tipo di mansione svolta, ad esempio i rischi a carico dell'apparato muscolo-scheletrico per gli impiegati videoterminalisti (cfr. capitolo 3, "Sicurezza al videoterminale"). La visita medica preventiva può essere svolta anche in fase preassuntiva;
- **Visita medica periodica**, finalizzata a verificare periodicamente lo stato di salute del lavoratore ed il permanere delle condizioni di idoneità alla mansione. Le visite periodiche hanno, di norma, cadenza annuale, tuttavia la normativa ed il medico competente possono stabilire periodicità differenti;

Sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti : nel caso di lavoro al videoterminale (cfr. capitolo 3 “Sicurezza al videoterminale”) la visita periodica è stabilita:

- Ogni due anni per i lavoratori che hanno ricevuto un giudizio di idoneità con prescrizioni (es: lenti da vista) e per i lavoratori con età superiore a cinquanta anni,
- Ogni cinque anni in tutti gli altri casi .

- **Visita medica in occasione di un cambio mansione**, che comporti anche un cambiamento nell’esposizione a rischi specifici per la salute e la sicurezza;
- **Visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro**, quando, a seguito di malattia od infortunio, l’assenza sia stata di durata superiore a sessanta giorni continuativi. La visita è finalizzata alla verifica del recupero totale dell’idoneità allo svolgimento dell’attività e coincide con il giorno di rientro;
- **Visita medica su richiesta del lavoratore**. Il lavoratore ha facoltà di richiedere una visita in ogni momento, per accertare che il suo stato di salute sia ancora compatibile con lo svolgimento della sua attività;

- **Visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro**, previste per chi, a causa del lavoro, è stato esposto a rischi chimici, agenti biologici ed agenti cancerogeni.

I dati raccolti dal medico competente durante tali visite ed accertamenti, sono raccolti nella **cartella sanitaria di rischio**, custodita in luogo sicuro e concordato con il datore di lavoro, ed il lavoratore **ha diritto a richiederne copia integrale** in ogni momento del rapporto di lavoro, sino alla cessazione.

Tutte le spese legate alle visite ed agli eventuali accertamenti nell'ambito della sorveglianza sanitaria sono a completo carico del datore di lavoro.

Ogni visita si conclude con un **giudizio** da parte del medico, in rapporto all'idoneità del lavoratore alla *mansione specifica*, ossia un giudizio che esprime la capacità psicofisica del soggetto a svolgere, effettivamente ed in concreto, una determinata attività lavorativa. Il giudizio di idoneità si differenzia in:

- Idoneità piena;
- Idoneità parziale temporanea, con prescrizioni o limitazioni (ad esempio, prescrizione di pause più

lunghe o più ravvicinate, utilizzo di ausili ergonomici come poggiapolso, poggiapiedi etc);

- Idoneità parziale permanente, con prescrizioni o limitazioni (cfr esempio precedente);
- Inidoneità temporanea;
- Inidoneità permanente

In caso di inidoneità, temporanea o permanente, alla mansione specifica, il datore può adibire il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione, anche inferiore, con conservazione, però, della stessa retribuzione precedentemente percepita. Purtroppo, in assenza di altre mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, il datore di lavoro può procedere a licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Avverso il giudizio espresso dal medico competente e comunicato per iscritto, sia il lavoratore che il datore di lavoro possono opporre **ricorso** al Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro presso la **ASL** competente per territorio, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio.

L'organo di vigilanza potrà confermare, modificare o revocare il giudizio stesso.

Orientarsi nella legge:

*Troverai i riferimenti normativi di questo capitolo nel
d.lgs 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza), articoli
dal 38 al 42*



5

I luoghi di lavoro

A cura di Corinna Mangogna

Riportiamo di seguito, e per sommi capi, solo gli aspetti, tra quelli trattati dall'allegato IV del capo III del dlgs 81/2008, che più riguardano il nostro settore bancario e assicurativo.

Stabilità e solidità

Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro devono essere **stabili** in relazione all'impiego e gli stessi requisiti vanno garantiti nelle **manutenzioni**.

I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, ben visibile, la chiara indicazione del **carico massimo ammissibile** per unità di superficie dei solai.

Altezza, cubatura e superficie

Per i locali destinati a uffici e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente, (**di norma 6 mc a testa al lordo di scrivanie, apparecchiature etc.**)



Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il **normale movimento della persona** in relazione al lavoro da compiere.

Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:

- **essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico**
- **avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;**
- **essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;**
- **avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere ben deterse, per ottenere adeguata igiene.**
- **I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucchiolevoli** nonché esenti



da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.

- le pareti dei locali di lavoro devono essere a **tinta chiara** e le pareti trasparenti o traslucide devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono potersi aprire e chiudere , e regolati e fissati dai lavoratori in sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire pericolo per i lavoratori. Devono essere accessibili in sicurezza da chi effettua la loro pulitura.



Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano **utilizzarle facilmente in piena sicurezza** e conformemente alla loro destinazione, e che i



lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.

Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone, ovvero merci, dovrà basarsi sul numero

potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.

I pavimenti ed i passaggi devono essere sgombri.

Vie e uscite di emergenza.

Le vie e le uscite di emergenza devono essere adeguatamente segnalate, rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere abbandonati rapidamente e in sicurezza da parte dei lavoratori.

Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguati alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

Porte e portoni

Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere **agevolmente apribili dall'interno** durante il lavoro.



La larghezza minima delle porte e il loro numero varia a seconda del numero dei lavoratori.

Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti, sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.

Scale

Le **scale fisse a gradini**, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, **devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi** derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.



Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di **parapetto normale** o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno **un**

corrimano.

Microclima

Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi

fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di **aria salubre** in quantità sufficiente anche ottenuta con **impianti di areazione**.

Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante e in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa. Gli stessi impianti devono essere di regola sottoposti a **controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione** per la tutela della salute dei lavoratori.

Temperatura dei locali



La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai

lavoratori.

Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.

illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere **illuminati con luce naturale o artificiale** in modo da assicurare una **sufficiente visibilità**.

Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, si devono



adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.

Servizi igienico assistenziali

Acqua



Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori **acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi**.

Per la provvista, la conservazione e la

distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

Gabinetti e lavabi

I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, **di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.**

Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:

Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di **scrupolosa pulizia**, a cura del datore di lavoro.

I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi sopra indicati.

MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE

Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono **pericoli specifici di incendio**:

- è vietato fumare;
- è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;
- devono essere predisposti mezzi ed **impianti di estinzione** idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.



L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.

Parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione. I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al personale mediante avvisi.

PRIMO SOCCORSO

Nelle aziende industriali e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve dotare presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.

Detti presidi devono essere contenuti in un **pacchetto di medicazione** o in una **cassetta di pronto soccorso** o in una camera di medicazione.



La quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici sono definiti dal decreto del Ministro della Salute 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Pacchetto di medicazione

Sono obbligate a tenere un **pacchetto di medicazione** le aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti

Personale sanitario

Nelle aziende ove i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria deve essere affisso in luogo ben visibile **un cartello indicante il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico** cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il **posto di soccorso pubblico più vicino**.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Nel d.lgs. 81/2008 si stabilisce che il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego di materiali, di apparecchiature e di impianti elettrici messi a loro disposizione, dettagliando quali possano essere (ad esempio **contatti elettrici diretti**, come un cavo elettrico scoperto od un morsetto, e **contatti elettrici indiretti**, ad esempio con parti temporaneamente in tensione a causa di un guasto o malfunzionamento).



Si impone al datore di lavoro di eseguire una **valutazione dei rischi elettrici**, tenendo in considerazione:

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

- tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

In seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta **le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti**, ad individuare i **dispositivi di protezione collettivi ed individuali** necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le **procedure di uso e manutenzione** atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza richieste.

Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché **le procedure di uso e manutenzione** siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

I requisiti di sicurezza sono stabiliti **nel seguente modo:**

1. Tutti i materiali, macchinari e apparecchiature, nonché installazioni e impianti elettrici ed

elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a **regola d'arte**.

2. I materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti si considerano costruiti a regola d'arte se sono **realizzati secondo le pertinenti norme tecniche**.
3. Le procedure d'uso e manutenzione devono tener conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di “buona tecnica” contenute nell'allegato IX del d. lgs. 81/2008.

E' stabilito il divieto di lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono “di sicurezza”, ovvero con un livello di tensione molto basso e con parti attive protette.

Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non protette a sufficienza.



Il datore di lavoro provvede affinché **gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini.**

Il datore di lavoro inoltre provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

Orientarsi nella legge:

Troverai i riferimenti normativi di questo capitolo nel d.lgs 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza), articoli dal 62 al 68, dall'80 all'87 e nell'allegato IV.

Indice

1. I soggetti coinvolti nel sistema della sicurezza negli ambienti di lavoro

A cura di Massimiliano Gurreri.....pag. 3

2. Il sistema di vigilanza e controllo

A cura di Ester Ginnettipag.13

3. Sicurezza al videoterminale

A cura di Massimiliano Gurreri.....pag. 17

4. La sorveglianza sanitaria

A cura di Ester Ginnettipag.25

5. I luoghi di lavoro

A cura di Corinna Mangogna..... pag.31

RECAPITI RLS


.....
.....
.....
.....

RECAPITI RSA

.....
.....
.....
.....
.....

APPUNTI

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....





FISAC CGIL DI ROMA E DEL LAZIO

DIPARTIMENTO GIURIDICO

fisac@lazio.cgil.it